

PNRR - Aumento delle sanzioni per lavoro nero (maxisanzione)

Il D.L. 2 marzo 2024 n. 19 (cd decreto PNRR) ha rimodulato al rialzo le sanzioni in caso di lavoratori impiegati “in nero” (+30%), quindi si aggiunge un ulteriore 10% rispetto al precedente aumento già previsto dalla Legge di Bilancio 2019.

Presupposto per la maxisanzione

1. assenza di comunicazione preventiva di assunzione (da effettuarsi entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del rapporto)
2. rapporto di lavoro che deve presentare i requisiti propri della subordinazione ai sensi dell’art. 2094 del codice civile.

I due elementi devono coesistere.

Campo di applicazione

Tutti i datori di lavoro privati. Vi rientrano anche le prestazioni occasionali rese in regime di Libretto Famiglia e le collaborazioni autonome occasionali ex art. 2222 del codice civile. Sono esclusi i datori di lavoro di prestatori domestici addetti con continuità al funzionamento della vita familiare, non occupati in altra attività imprenditoriale o professionale.

Aumento delle sanzioni in caso di

- impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno (oppure scaduto o non rinnovato)
- minori in età non lavorativa
- beneficiari di reddito di cittadinanza
- beneficiari dell’Assegno di inclusione o del supporto per la formazione ed il lavoro.

Per tali categorie l’incremento delle sanzioni è pari al 20%.

Sospensione e revoca dell’attività imprenditoriale

E’ prevista la sospensione dell’attività imprenditoriale, quando si riscontra che almeno il **10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo** di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I del d.lgs. n. 81/2008. Sono previste specifiche sanzioni nell’ipotesi di:

- a. lavoro irregolare in “nero”, è previsto il pagamento di una somma aggiuntiva pari a **2.500 euro** qualora siano impiegati **fino a cinque lavoratori** irregolari e pari a **5.000 euro** qualora siano impiegati **più di cinque lavoratori irregolari**
- b. violazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro, cui all’Allegato I del d.lgs. n. 81/2008, è previsto il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie (vedi box sotto).

Le somme aggiuntive di cui alle lettere a) e b) di cui sopra sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

Condizione per la revoca del provvedimento

- a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
- b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;
- d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
- e) nelle ipotesi di cui all' Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.

Su istanza di parte, l'impresa potrà versare alternativamente una somma pari al 20% del dovuto, versando poi l'importo residuo maggiorato del 5% entro 6 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca.

Misura (vedi box)

L'importo della maxisanzione varia in relazione al numero dei lavoratori irregolari occupati ed alle giornate di lavoro effettivo svolto in nero. L'applicazione della maxisanzione "assorbe" la sanzione per l'omessa comunicazione al Centro per l'Impiego, la consegna della lettera di assunzione e le sanzioni in materia di Libro Unico. Laddove il datore di lavoro non abbia mai istituito il Libro Unico e sia tenuto a farlo in ragione del lavoratore in nero, la sanzione per omessa istituzione andrà sempre applicata. La sanzione prevista per i pagamenti non effettuati con strumenti tracciabili ed il reato di sfruttamento della manodopera possono invece coesistere.

Recidiva (le sanzioni raddoppiano)

Qualora il datore di lavoro abbia violato nei 3 anni precedenti la medesima norma si applica l'istituto della recidiva che prevede un incremento delle sanzioni.

Procedura di diffida

In relazione alla maxisanzione trova applicazione lo strumento della diffida per i lavoratori irregolari ancora in forza, il datore di lavoro, per essere ammesso al pagamento della sanzione minima, dovrà:

- stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche a tempo parziale con riduzione non superiore al 50% dell'orario contrattuale), oppure stipulare un contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore ad almeno 3 mesi
- mantenimento in servizio del lavoratore per almeno 3 mesi (non meno di 90 giorni di calendario). I tre mesi decorrono dalla data di accesso ispettivo (fermo restando che andrà comunque regolarizzato l'intero periodo in nero)
- regolarizzare l'intero periodo in nero (pagamento di contributi e premi assicurativi)

A fronte del compimento degli adempimenti di cui sopra il datore di lavoro sarà così ammesso al pagamento della **sanzione in misura minima**.

Attenzione: in caso di interruzione del rapporto di lavoro non imputabile al datore di lavoro è possibile ottemperare alla diffida con separato contratto, stipulato successivamente all'accesso ispettivo, che dovrà consentire il mantenimento del rapporto per almeno 3 mesi. Qualora il rapporto di lavoro dovesse interrompersi anche per causale non imputabile al datore di lavoro (esempio dimissione del lavoratore), lo stesso decadrà dal beneficio del pagamento della sanzione in misura minima.

Maxisanzione: tabella di raffronto del regime sanzionatorio ante e post 2 marzo 2024

Fino al 2 marzo 2024	Dal 2 marzo 2024
<ul style="list-style-type: none"> - da euro 1800 a euro 10.800 per ciascun lavoratore sino a 30 gg di effettivo lavoro - da euro 3.600 a euro 21.600 per ciascun lavoratore sino a 60 gg di effettivo lavoro - da euro 7.200 a euro 43.200 per ciascun lavoratore oltre 60 gg di effettivo lavoro 	<ul style="list-style-type: none"> - da euro 1.950 a euro 11.700 per ciascun lavoratore sino a 30 gg di effettivo lavoro - da euro 3.900 a euro 23.400 per ciascun lavoratore sino a 60 gg di effettivo lavoro - da euro 7.800 a euro 46.800 per ciascun lavoratore oltre 60 gg di effettivo lavoro
maggiorazione del 20% delle sanzioni (non diffidabile) di cui sopra per stranieri, minori in età non lavorativa (che non possono far valere almeno 10 anni di scuola e 16 anni di età) e percettori di reddito di cittadinanza / Assegno di Inclusione, pertanto la sanzione sarà: <ul style="list-style-type: none"> - 4.320 euro per lavoratore - 8.640 euro per lavoratore - 17.280 euro per lavoratore 	maggiorazione del 20% delle sanzioni (non diffidabile) di cui sopra per stranieri, minori in età non lavorativa (che non possono far valere almeno 10 anni di scuola e 16 anni di età) e percettori di reddito di cittadinanza / Assegno di Inclusione, pertanto la sanzione sarà: <ul style="list-style-type: none"> - 4.680 euro per lavoratore - 9.360 euro per lavoratore - 18.720 euro per lavoratore
raddoppio delle sanzioni laddove il datore di lavoro nei tre anni precedenti sia stato recidivo	raddoppio delle sanzioni laddove il datore di lavoro nei tre anni precedenti sia stato recidivo (invariato)

Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensioni per violazioni in materia di sicurezza (Allegato I di cui al d.lgs. n. 81/2008)

	FATTISPECIE	IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	Euro 2.500
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	Euro 2.500
3	Mancata formazione ed addestramento	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	Euro 3.000
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	Euro 2.500
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	Euro 3.000
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	Euro 3.000
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	Euro 3.000
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	Euro 3.000
12 bis	Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	Euro 3.000

(Fonte: DL 2 marzo 2024 n. 19)